



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Potenza, riunito in camera di consiglio in persona dei
sigg.ri magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) dott. Aldo Gubitosi | Presidente |
| 2) dott. Giuseppe Lo Sardo | Giudice |
| 3) dott. Marina Mainenti | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di omologazione di concordato preventivo iscritto al n. 79/2003,
concordato proposto con domanda presentata il 26/4/99 dalla società Perflex
di [redacted] con sede in Tito (PZ), in persona di [redacted]
[redacted] quale socio accomandatario e amministratore della
società.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ASTE
GIUDIZIARIE.it



SENTENZA
N. 436/03
REGIST. CENTRALE
N. 79/03
CRONOLOGICO
M. 1991
N. 792/03
16.08.03
6.5.03
Data deposito sentenza
16 MAG 2003
Data Pubblicazione
16 MAG 2003
Oggetto
Causa di
curatela
preventivo
(art. 100 e ss.)

Non veniva proposta alcuna opposizione.

Il giudice delegato riservava, quindi, ogni decisione al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED]
[REDACTED] con sede in Tito (PZ), in persona di [REDACTED]
quale socio accomandatario e amministratore della società deve essere
omologato.

Va in primo luogo rilevato che sono state osservate le prescrizioni di legge
concernenti l'ammissibilità del concordato.

Come risulta dall'esposizione fatta, la domanda per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo è stata proposta con ricorso firmato dal
socio legale rappresentante in carica a norma dell'art. 152 LF.

Dai documenti prodotti è risultato che la debitrice versa nelle condizioni
previste dall'art. 160 co. 1 L. Fall. per l'ammissione al concordato
preventivo.

[REDACTED] risultata iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale
di Potenza nel Registro delle Società da più di un biennio, non è stata
sottoposta a procedure fallimentari o di concordato preventivo negli ultimi
cinque anni, a carico dei soci non sono risultate condanne per bancarotta o
delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria
o il commercio.

9
py

La consulenza contabile d'ufficio redatta dal [REDACTED] ha evidenziato che la società ha sempre tenuto una contabilità regolare (in senso formale e sostanziale).

La consulenza, poi, dell'ing. [REDACTED] ha consentito, altresì, di valutare in complessive £. 2.619.588.320 (pari a Euro 1.352.904,46) il patrimonio offerto in cessione e, quindi, di ritenere che, pagati tutti i creditori privilegiati, potesse essere soddisfatto almeno il 40% di quelli chirografari.

La debitrice, infine, ha esaurientemente esposto nella domanda le ragioni della sopravvenuta insolvenza, ha depositato i documenti prescritti dal co. 3° dell'art. 161, ha nel termine assegnato, depositato la somma necessaria per le spese di procedura.

In secondo luogo va rilevato che la procedura si è regolarmente svolta.

Dalla documentazione prodotta dal commissario giudiziale ed acquisita in sede di constatazione della regolare costituzione dell'adunanza, è emerso che furono di questa tempestivamente avvertiti tutti i creditori indicati nell'elenco presentato dal debitore e verificato dal commissario giudiziale.

E' risultato, d'altro canto, che i creditori furono pienamente ragguagliati in ordine al contenuto della proposta, che fu loro per intero comunicata, ed alle ragioni di convenienza della stessa, avendo il commissario tempestivamente depositato la relazione prescritta dall'art. 172 co. 1 L. Fall. e proceduto ad una illustrazione in sede di apertura dell'adunanza dei creditori.

Deve, quindi, procedersi al controllo delle maggioranze.

Dall'elenco dei creditori presentato dalla società e verificato dal commissario risultavano esservi creditori privilegiati per complessive £. 1.462.446.287 e creditori chirografari per £. 1.300.400.074.



In ordine a tali crediti in sede di adunanza non sono state sollevate contestazioni.

Nell'adunanza hanno votato aderendo alla proposta di concordato n. 32 creditori, oltre n. 4 adesioni da parte di creditori legittimati nel prescritto termine di giorni venti dalla chiusura dell'adunanza.

La somma dei crediti per cui vi è stata adesione superava, dunque, i due terzi della totalità dei crediti degli aventi diritto al voto (£. 2.605.895.380 su £. 3.626.068.860) e veniva, pertanto, raggiunta nel termine di legge la maggioranza necessaria.

Nessuna opposizione è stata notificata e di tanto il commissario ha dato contezza in sede di udienza di comparizione davanti al giudice delegato.

La società debitrice, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto ed avuto, altresì, riguardo alla sua condotta, appare meritevole del concordato.

L'attività aziendale di produzione e lavorazione di materassi, cuscini, coperte, trapunte ed affini, ha avuto inizio dal 1989 ed in previsione del potenziale aumento di clientela, ha fatto ricorso a finanziamenti bancari. A seguito della crisi del settore e delle difficoltà di liquidità, dovute soprattutto al mancato incasso di crediti verso i fornitori, tra cui la [REDACTED] poi dichiarata fallita, la situazione si è aggravata anche a causa dell'appesantimento finanziario in conseguenza del necessitato utilizzo di operazioni di finanziamento estremamente onerose e del successivo blocco del credito bancario.

L'imputabilità a fattori imprevedibili ed estranei all'attività della società e dei soci del dissesto verificatosi e la mancanza di ogni elemento per ritenere che nella conduzione aziendale la società istante sia incorsa in palesi violazioni

ASTE
GIUDIZIA

[Handwritten signature]

dei principi di correttezza imprenditoriale e di capacità gestionale consentono di ritenere la stessa certamente meritevole del concordato.

Quanto alla convenienza per i creditori della procedura concorsuale richiesta la stessa emerge dai prevedibili più solleciti tempi di realizzo di una liquidazione concordataria dei beni offerti in cessione ed è altresì suffragata dall'intervenuta approvazione a maggioranza dei creditori e dalla mancanza di opposizioni.

Per tutto quanto precede, ricorrendo le condizioni di legge, reputa il Tribunale di dover pronunciare l'omologazione del concordato. E poichè questo consiste nella cessione dei beni e nulla è disposto in ordine alla liquidazione, deve essere nominato un liquidatore che si reputa di individuare nella persona dell'avv. Anna Catale, nonchè un comitato dei creditori perchè assista alla liquidazione che si ritiene di costituire con i creditori: [REDACTED]

Il liquidatore procederà alla vendita del compendio immobiliare e mobiliare della società e si attiverà ai fini della riscossione dei crediti della società.

Opererà, se opportuno, cessioni separate dei beni, previo parere, per qualsiasi cessione, del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato. Dovrà, inoltre, accendere presso un primario Istituto di Credito, da concordarsi con il giudice delegato, un libretto nominativo intestato a: "Avv. Anna Catale, commissario liquidatore della società [REDACTED]

[REDACTED] sul quale saranno versate le somme che perverranno nella sua disponibilità e dovrà procedere, con il controllo del commissario giudiziale, ai pagamenti alle scadenze di cui alla proposta di concordato, previa presentazione al giudice delegato di piani di riparto parziali.

Il giudice delegato potrà stabilire con successivi provvedimenti le modalità di esecuzione in relazione a singole situazioni concrete.

Non essendosi opposizioni all'omologazione le spese del presente giudizio restano a carico del concordato.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva e deve essere pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17 L. Fall..

P.Q.M.

ASTE
GIUDIZIA

Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione di concordato preventivo iscritto al n. 79/2003, concordato proposto con domanda presentata il 26/4/99 dalla società [REDACTED] in

persona del socio e legale rappresentante in carica [REDACTED]

a) omologa il concordato preventivo di cui alla indicata proposta demandando al già nominato commissario giudiziale il compito di sorvegliare l'esecuzione degli obblighi concordatari ed il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione;

b) affida le operazioni di liquidazione all'avv. Anna Catale;

c) nomina un comitato dei creditori per l'assistenza alle operazioni di liquidazione chiamando a farne parte i legali rappresentati della [REDACTED]

[REDACTED] nominando quale Presidente del predetto comitato il legale rappresentante della [REDACTED]

d) stabilisce che le attività di liquidazione avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva.

J
M